



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio XIV

Rif. prot. entrata n. 36014; 36970; 51676

Allegati n.



Al Comune di Moricone
Servizio finanziario
Piazza Sante Aureli, 1
00010 MORICONE (RM)

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
C.so Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Ministero dell'Interno
Dipartimento affari interni e territoriali
p.zza del Viminale, 1
00184 ROMA

ARAN
Direzione Contrattazione
U.O. Regioni ed enti locali
Via del Corso, 476
00186 ROMA

OGGETTO: retribuzione di posizione del segretario comunale in caso di segreteria convenzionata.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2214 del 10.4.2014, con la quale codesto Ente ha chiesto chiarimenti in merito alla retribuzione di posizione da corrispondere al segretario comunale in caso di segreteria convenzionata.

In particolare, è richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla corresponsione o meno al segretario comunale, titolare di sede convenzionata, della retribuzione di posizione parametrandola alla classe demografica scaturente dalla convenzione stessa.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 41 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 prevede che la retribuzione di posizione venga attribuita ai segretari comunali e

provinciali in base all'appartenenza alle tre fasce professionali (A, B, C) di cui all'articolo 31 del citato CCNL ed in relazione anche alla tipologia di ente ricoperto.

Va, comunque, evidenziato che, nel caso di sedi di segreteria convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi infatti determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto.

Ciò risulta confermato, *a fortiori*, anche dalla lettura degli articoli 37 e 45 del medesimo CCNL in base ai quali è previsto che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone anche di una voce retributiva aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionate pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'articolo 37, comma 1, da a) ad e) in godimento, specificatamente attribuita per remunerare tale ipotesi.

Nel caso di segreteria convenzionata, quindi, al segretario compete solo la predetta retribuzione aggiuntiva pari al 25% e nessuna variazione interviene sulla retribuzione di posizione. Tale orientamento, si ricorda, risulta conforme a quanto già espresso a codesto Comune dall'ARAN con note n. 6799/2013 del 19.6.2013 e n. 9988/2013 del 28.8.2013.

Una diversa interpretazione determinerebbe un aggravio per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa di personale non prevista né da disposizioni normative né contrattuali.

Si evidenzia, infine, che l'orientamento sopra indicato appare coerente con la recente circolare del Ministero dell'interno prot. 0003636 (P) del 9 giugno 2014 avente ad oggetto: "Legge 27 dicembre 2013, n.147. Deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 275/2001" relativa ai trattamenti economici dei segretari comunali e provinciali nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato

